

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 26 agosto 2010, procedimento R 291/2010-4;

— condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Atrium», per prodotti delle classi 19 e 27

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo e non sarebbe descrittivo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 1° novembre 2010 — Fruit of the Loom/UAMI — Blueshore Management (FRUIT)

(Causa T-514/10)

(2011/C 13/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister e V. G. Marsland, Solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blueshore Management SA (Cernusco Sul Naviglio, Italia)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 agosto 2010 nel procedimento R 1686/2008-4; e

— condannare alle spese il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo «FRUIT» per prodotti delle classi 18, 24 e 25 — registrazione di marchio comunitario n. 745216.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è contraria all'art. 15, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto conto 1) dell'aspetto e dell'importanza della parola «FRUIT» nei marchi mostrati tra le prove dell'uso fornite dal titolare, 2) della prova che il titolare commerciava informalmente i suoi prodotti con il nome «FRUIT», spesso usando oralmente tale marchio nelle trattative e nelle transazioni con i suoi clienti, e 3) della prova che il titolare aveva utilizzato il marchio «FRUIT» come parte del suo sito web commerciale

Ricorso proposto il 3 novembre 2010 — Francia/Commissione

(Causa T-516/10)

(2011/C 13/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e B. Cabouat, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione 23 agosto 2010, C(2010) 5724 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», attribuito al Programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (Francia — LEADER +);

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 23 agosto 2010, C(2010) 5724 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie al contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», attribuito al Programma di iniziativa comunitaria CCI 2000.FR.060.PC.001 (France– Leader+). Tale decisione prevede che il contributo del FEAOG, sezione «Orientamento», attribuito in applicazione della decisione della Commissione 7 agosto 2001, C(2001) 2094, per le spese effettuate ai fini del Programma di iniziativa comunitaria Leader+ in Francia sia ridotto di eur 7 437 217,61.

In via principale, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata poiché la Commissione ha svolto un'interpretazione ed un'applicazione errate dell'art. 9, lett. l), e dell'art. 32, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 1260/1999⁽¹⁾. La Commissione avrebbe infatti valutato che erano beneficiari finali del programma d'iniziativa comunitaria Leader+ i gruppi d'azione locale (GAL). Ora, i beneficiari finali di tale programma non sarebbero i GAL, bensì coloro che hanno presentato progetti. Di conseguenza, la Commissione, contrariamente a quanto da essa affermato, non sarebbe stata indotta a prefinanziarie spese effettuate dai beneficiari finali del programma Leader +.

In subordine, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento. Infatti, non adottando conclusioni a seguito di un'analisi contabile condotta nell'aprile 2005 e, successivamente, non sospendendo le spese di cui trattasi, la Commissione avrebbe adottato un comportamento idoneo a lasciar credere alle autorità francesi che essa non poneva in discussione la loro interpretazione relativa al ruolo dei GAL e che, comunque, il loro sistema di gestione in materia di dichiarazione delle spese non comportava insufficienze gravi idonee a giustificare una rettifica finanziaria.

In ulteriore subordine, la ricorrente considera che la decisione impugnata deve essere annullata poiché la Commissione avrebbe dovuto applicare un importo di rettifica finanziaria meno elevato. In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore per quanto riguarda l'importo della base da prendere in considerazione per calcolare la rettifica finanziaria del 5 %. In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato l'art. 39, n. 3, del regolamento n. 1260/1999 non applicando una rettifica finanziaria proporzionata alle conseguenze finanziarie delle carenze constatate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 novembre 2010 — Pharmazeutische Fabrik Evers/UAMI Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL)

(Causa T-517/10)

(2011/C 13/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ph (Pinneberg, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e R. Möller, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ozone Laboratories Pharma SA (Bucarest, Romania)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° settembre 2010 nel procedimento R 1332/2009-4; e

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «HYPOCHOL», per prodotti della classe 5 — domanda di marchio comunitario n. 5718069

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del marchio tedesco n. 1171145 del marchio figurativo «HITRECHOL», per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi non rilevandovi somiglianza tra i segni.